

### Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito immobiliare ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che esso osti a una normativa nazionale che prevede, in caso di esercizio del diritto del mutuatario di rimborsare parzialmente o integralmente l'importo del credito prima della scadenza del periodo stabilito, che gli interessi dovuti dallo stesso mutuatario e i costi dipendenti dalla durata del contratto siano ridotti proporzionalmente, mentre una simile disposizione non è prevista per i costi che non dipendono da tale durata.

<sup>(1)</sup> GU 2014, L 60, pag. 34.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 20 settembre 2021 — LM e NO / HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG

(Causa C-577/21)

(2021/C 513/29)

Lingua processuale: il bulgaro

### Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

### Parti

Ricorrenti: LM e NO

Resistente: HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se un'interpretazione della nozione di «danni alle persone» nel senso che un tale danno sussiste solo se il dolore e la sofferenza psicologici di un figlio per la morte di un genitore a seguito di un incidente stradale hanno comportato un'alterazione patologica dello stato di salute del figlio, sia contraria all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 84/5/CEE.
- 2) Se il principio di interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione da parte del giudice nazionale si applichi anche quando il giudice nazionale non applica il proprio diritto nazionale ma il diritto nazionale di un altro Stato membro dell'Unione europea.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Nürnberg (Germania) il 28 settembre 2021 — A / Finanzamt M

(Causa C-596/21)

(2021/C 513/30)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Finanzgerichts Nürnberg.

### Parti

Ricorrente: A

Resistente: Finanzamt M

### Questioni pregiudiziali <sup>(1)</sup>

1. Se possa essere negata al secondo acquirente di un bene la detrazione dell'imposta assoluta a monte all'atto dell'acquisto, in quanto egli doveva sapere che l'originario venditore aveva evaso l'IVA in occasione della prima cessione, sebbene anche il primo acquirente fosse a conoscenza di detta circostanza.

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il mancato riconoscimento della detrazione al secondo acquirente sia limitato, quanto all'importo, al mancato introito tributario conseguente all'evasione.
3. In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se il mancato introito tributario venga calcolato
  - a. mediante una comparazione tra l'imposta dovuta per legge nella catena di prestazioni e l'imposta effettivamente accertata,
  - b. mediante una comparazione tra l'imposta dovuta per legge nella catena di prestazioni e l'imposta effettivamente pagata o
  - c. in quale altro modo.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU. 2006, L 347, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 28 settembre 2021 dalla Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 28 luglio 2021, causa T-634/20, UPTR contro Parlamento e Consiglio**

(Causa C-603/21 P)

(2021/C 513/31)

*Lingua processuale: il neerlandese*

## Parti

*Ricorrente:* Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) (rappresentante: F. Vanden Bogaerde, avvocato)

*Altre parti nel procedimento:* Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

## Conclusioni della ricorrente

- Primo capo della domanda: dichiarazione di ricevibilità della domanda di impugnazione;
- Secondo capo della domanda: annullamento, sulla base dell'articolo 263 della versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sulla base dei motivi di seguito sintetizzati, dell'articolo 2, punto 4 del regolamento (<sup>1</sup>) (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012, per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada;
- Terzo capo della domanda: riservare le spese.

## Motivi e principali argomenti

### Primo motivo: la ricevibilità del ricorso originario

I membri della Ricorrente devono poter godere di una tutela giurisdizionale effettiva. Affinché ciò sia possibile, non si può applicare nel presente procedimento un'interpretazione restrittiva della nozione «incidenza diretta e individuale», in considerazione del contesto penale/sanzionatorio in cui i membri della Ricorrente non dispongono di un diritto soggettivo per cui non hanno accesso diretto agli organi giurisdizionali.

Si può difficilmente ravvisare una tutela giurisdizionale effettiva se i membri della ricorrente devono mettersi in una situazione irregolare, devono poi dipendere dagli organismi di controllo che devono avere la possibilità di perseguire o di sanzionare, senza essere tenuti a farlo. Inoltre, una tutela giurisdizionale effettiva non è garantita in quanto un giudice nazionale non è sempre tenuto a presentare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.

### Secondo motivo: violazione del mercato unico

L'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea mira a istituire un mercato interno europeo. Tale mercato interno europeo viene creato tra l'altro grazie al principio della libera prestazione dei servizi.